

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1576

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZOSO, GARAVAGLIA, STERPA, ALBERINI, BORRA, RIVERA, GEI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CASATI, FARAGUTI, ARMELLIN, NENNA D'ANTONIO, REBULLA, RAVASIO, ORSENIGO, CILIBERTI, MONACI, MATULLI, ZAMBON, ZAMPIERI, FRASSON, VITI, ROJCH, RICCI, TORCHIO, TEALDI, RIGHI, RINALDI, QUARTA, PELLIZZARI, ZUECH, BIANCHI, BORTOLANI, BUONOCORE, GALLI, CASINI CARLO, BONETTI, FERRARI BRUNO, RUSSO RAFFAELE, FAUSTI, ZANIBONI, SARTI, ZOLLA, AZZARO

Presentata il 1° ottobre 1987

Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 115 istituì il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Esso veniva incontro all'esigenza, largamente riconosciuta dalla pubblica opinione e dagli ambienti scientifici, di dar vita a un *curriculum* di studi universitari specifico per accedere alla professione odontoiatrica.

Nei primi anni di operatività del succitato decreto del Presidente della Repubblica rimase per altro valida anche la precedente normativa, di cui al regio decreto-legge del 16 ottobre 1924, n. 1755, secondo la quale potevano esercitare la professione di odontoiatra i laureati in medicina e chirurgia che avessero supe-

rato un esame di Stato e gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo con l'aggiunta di una prova di odontoiatria e protesi dentaria.

Rimasero pertanto in piedi, parimenti validi, due distinti *curricula* universitari per accedere alla professione di odontoiatra, e molti giovani, per vari motivi, si iscrissero al corso di laurea in medicina e chirurgia, convinti, alla fine degli studi, di poter accedere alla professione desiderata.

Furono anzi i laureati in odontoiatria a incontrare difficoltà, perché la legislazione non prevedeva norme apposite per l'abilitazione all'esercizio di tale professione.

Si arrivò così alla legge 24 luglio 1985, n. 409, « Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria ».

La legge n. 409 prevede che la professione sanitaria di odontoiatria sia esercitata da coloro che sono in possesso di diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato (articolo 1).

La legge n. 409 prevede, però, che anche i laureati in medicina e chirurgia abilitati possano esercitare la professione di odontoiatra, ma a condizione che siano in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.

Questa è l'innovazione più significativa rispetto alla normativa precedente, per cui era pensabile che si introducessero norme transitorie per garantire i diritti acquisiti.

Infatti l'articolo 20 della citata legge n. 409 del 1985 prevede che i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980, e abilitati, hanno facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.

Tale facoltà può essere esercitata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 409 del 1985, cioè fino al luglio del 1990.

Rimangono non riconosciuti i diritti acquisiti di tutti coloro che si sono iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia dal 28 gennaio 1980 al 24 luglio 1985, e non vale dire che dopo la prima data era già operante il corso di laurea in odontoiatria, perché la frequenza di medicina e chirurgia dava diritto di accedere alla professione di odontoiatra senza diploma alcuno di specializzazione in campo odontoiatrico.

La legge n. 409, pertanto, ha cambiato le regole del gioco anche per coloro che

erano già iscritti ai corsi di laurea e si erano iscritti sulla base di aspettative garantite dalle leggi vigenti.

Pare pertanto più giusto che le norme della legge n. 409 abbiano piena validità per gli iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia posteriormente all'entrata in vigore della legge stessa e non anche anteriormente.

Al di là dell'aspetto formale di giustizia e di rispetto dei diritti acquisiti, due altre considerazioni vanno fatte.

Da un lato vi è un problema di certezza del diritto. Un cittadino che inizia un corso di studi sulla base di sbocchi professionali garantiti dalle leggi vigenti non può essere improvvisamente privato di tali sbocchi o messo nelle condizioni di non poterne usufruire.

E qui arriviamo alla seconda considerazione: tutti conosciamo la situazione dei corsi di specializzazione in genere e di quelli di odontoiatria in particolare. Il numero dei laureati che possono essere accettati è bassissimo, così basso da impedire, di fatto, l'esercizio di un diritto che era garantito all'atto della iscrizione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, quello di poter accedere alla professione di odontoiatra.

Gli iscritti, invece, posteriormente al luglio 1985, sanno esattamente quello che li attende. Ad essi, pertanto, va applicata la normativa della legge n. 409, non agli iscritti degli anni precedenti.

Proponiamo pertanto un articolo unico in base al quale sia restituita ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi corsi di laurea non oltre il 24 luglio 1985, la facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 24 luglio 1985, abilitati all'esercizio professionale, hanno facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

2. Tale facoltà va esercitata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.